

N° 2 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 2 del 20/02/2009

O G G E T T O

Accordo del 23.1.2009 relativo alla monetizzazione del vestiario uniforme spettante al personale avente diritto per il periodo 2006 – 2008. Approvazione.

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente <u>ASS.</u> |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

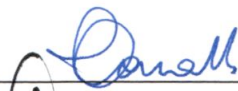
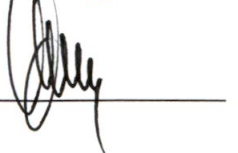
- a) l'ultima fornitura del vestiario uniforme spettante al personale avente diritto in forza dell'art. 50, lettera c) del CCNL e degli accordi aziendali è stata effettuata nel corso dell'anno 2005, con imputazione al biennio 2004/2005;
- b) a seguito di apposita gara, lo scorso 21 ottobre ha avuto inizio la distribuzione al personale avente diritto della fornitura relativa al biennio 2006/2007, quando era già maturato il diritto del medesimo personale a conseguire la fornitura relativa al biennio 2008/2009;
- c) in merito a ciò le OO. SS. hanno fatto pervenire una pluralità di note, tra le quali va citata quella assunta al prot. 15653 dell'1.8.2008 (**All. A**), con la quale hanno inteso chiedere in modo congiunto il risarcimento del danno riferito alla mancata fornitura del vestiario del biennio 2006/2007, minacciando ricorsi da parte dei lavoratori, con conseguente aggravio di costi di natura legale che ne sarebbe potuto derivare;
- d) sulla materia si è aperto il confronto con le OO. SS. caratterizzato da due incontri preliminari, il primo in data 23/10/2008 ed il secondo in data 3/11/2008, nel corso dei quali i rappresentanti dei lavoratori, tenuto conto del ritardo con il quale ha avuto inizio la fornitura del vestiario per il biennio 2006/2007, hanno chiesto che quest'ultima assegnazione fosse imputata al successivo biennio 2009/2010, con conseguente estensione al 2008 della richiesta del risarcimento del danno per mancata fornitura del vestiario individuale spettante;
- e) già in precedenti, analoghe occasioni si è avuto modo di accertare che, alla luce di specifiche statuizioni della Corte di Cassazione, è giuridicamente configurabile la pretesa risarcitoria espressa dalle OO.SS. con riferimento alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettante ai dipendenti. In conseguenza, in data 23/1/2009 è stato sottoscritto il relativo accordo (**All. B**), i cui punti salienti sono:
 - 1) *importo del vestiario individualmente spettante per singolo profilo professionale, riferito al triennio 2006-2008 (determinato con riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione della gara n. 027/2007 per il vestiario del personale dell'area esercizio, n. 28/20007 per il personale dell'area tecnica), cui fare riferimento ai fini degli importi individualmente spettanti:*

Categoria dipendenti	Costo unitario per il triennio 2006/2008
Coordinatore di esercizio	€ 583,17
Addetto all'esercizio	
Operatore di esercizio	€ 477,59
Operatore qualificato della mobilità	
Operatore della mobilità	
Collaboratore d'esercizio	
Capo unità tecnica	€ 194,64
Distributore di magazzino	
"Capo operatore"	€ 247,14
Da "Operatore tecnico" a "Operatore generico"	

- 2) *importo individuale da riconoscere*: il 60% degli importi di tabella ragguagliato al rapporto "*giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili*" fatto registrare individualmente nel triennio considerato (si è stabilito convenzionalmente in 276 il numero delle giornate lavorabili per i lavoratori full – time, mentre per quelli part-time esso sarà riproporzionato in relazione al profilo orario settimanale ed alla distribuzione delle giornate di prestazione;
- 3) *erogabilità delle somme individuali*: subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) dinanzi all'apposita Commissione di conciliazione presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro attraverso la sottoscrizione dello schema di transazione allegato **(All. C)**;
- 4) imputabilità al biennio 2009/2010 della fornitura del vestiario iniziata lo scorso 21 ottobre;
- 5) accordo vincolante per l'azienda esclusivamente a seguito di deliberazione autorizzatoria assunta dal CdA.

Va osservato, infine, che l'accordo sottoscritto in data 23.1.2009, pur considerando il concorso alla spesa contrattualmente previsto a carico del singolo dipendente (30% del costo individuale per i dipendenti assunti dopo il 21.3.1997, 15% per quelli assunti antecedentemente a tale data), consente di realizzare economie di costi e, per tale ragione, se ne propone l'approvazione.

Il Direttore Amministrativo: _____

Il Direttore Generale: _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti gli atti richiamati, allegati alla presente;
- ritenuto di approvare la proposta;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato accordo azienda/OO. SS. sottoscritto in data 23.1.2009 relativo alla monetizzazione del vestiario spettante per il triennio 2006/2008 al personale avente diritto e relativi allegati;
- 2) Di autorizzare l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso, qualora sussista accordo con le OO.SS. stipulanti, l'istituto della conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c..

1468
26 GEN. 2009

Prot. N. 26 GEN. 2009
Del P. DG DA DT DE UAG UA UC UI UP UT UPT URG SIO

PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. / RINVESTI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / FINANZO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFIC
RAGIONERIA / ECONOMATO
SIO



IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO SPETTANTE PER IL TRIENNIO 2006/2008 AL PERSONALE AVENTE DIRITTO

Il giorno 23/1/2009 alle ore 12,30 tra AMAT spa rappresentata dal Direttore Generale e M. le OO.SS. rappresentate da Attollino, Di Giorgio (CGIL), Portulano (CISL), Mastrovito (UIL), Lofunco, De Pace F. Esposito (FAISA), Sculpi (UGL), Alsomere (SINAI)

PREMESSO CHE

- l'art.50 lett. c) del CCNL del 1976 per gli autoferrotranvieri, nel prevedere il c.d. vestiario uniforme, obbligatorio, da fornirsi dall'azienda e da indossarsi dai lavoratori, con costo a carico, per quote disuguali, dell'azienda e dei lavoratori, non aveva affatto configurato il vestiario in questione come elemento in natura della retribuzione;
- l'ultima fornitura del vestiario uniforme, la cui dotazione e relativa cadenza temporale sono regolate dal predetto ccnl 1976 e dagli accordi aziendali, è stata effettuata nel corso dell'anno 2005 con imputazione al biennio 2004/2005;
- la fornitura relativa al biennio 2006/2007 è stata corrisposta con ritardo in quanto la sua distribuzione ha avuto inizio il 21 ottobre 2008, quando era già maturato il diritto del medesimo personale a conseguire la fornitura relativa al biennio 2008/2009;
- in merito a ciò le OO. SS. hanno incalzato l'azienda con una pluralità di note, tra le quali va citata quella assunta al prot. 15653 dell'1.8.2008 con la quale hanno inteso congiuntamente ed energicamente chiedere il risarcimento del danno riferito alla mancata fornitura del vestiario del biennio 2006/2007, al fine di evitare ricorsi da parte dei lavoratori, con conseguente aggravio di costi di natura legale;
- le OO. SS., inoltre, tenuto conto del ritardo con il quale ha avuto inizio (21 ottobre 2008) la fornitura del vestiario per il biennio 2008/2009 hanno

chiesto che quest'ultima fosse imputata al prossimo biennio 2009/2010 (nel rispetto delle particolari scadenze - quadriennali o quinquennali - previste per particolari capi costituenti il vestiario individuale), con conseguente estensione al 2008 della richiesta del risarcimento del danno per mancata fornitura del vestiario individuale spettante, richiesta estesa, così, al triennio 2006/2008;

- f) già in occasione di analogo accordo sottoscritto in data 24.6.2003 l'Avv. R. Barberio rese il proprio parere, assunto al prot. n. 8109 del 06/06/03, sul tema oggetto dell'odierno incontro fra le parti, segnalando che, alla luce di specifiche statuizioni della Corte di Cassazione, è giuridicamente configurabile la pretesa risarcitoria prospettata dalle OO.SS. con riferimento alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettante ai dipendenti;
- g) le parti in epigrafe intendono responsabilmente prevenire ogni insorgenza litigiosa mediante apposito accordo che, al prezzo di reciproche concessioni e rinunce, soddisfi le contrapposte esigenze e tenga osservante conto:
- 1) di quanto disposto in materia di fornitura della massa vestiario dal CCNL di categoria e dagli accordi aziendali in quanto applicabili;
 - 2) del contenuto delle tabelle A, B, C e D, e relative note esplicative, accluse la presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale, **(All. 1)**, che riportano il costo unitario della dotazione del vestiario per singolo profilo professionale per il biennio 2006/2007 (determinati con riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione della gara n. 027/2007, per il vestiario del personale dell'area esercizio, e n. 28/20007 per il personale dell'area tecnica), ragguagliato al triennio 2006/2008;
 - 3) i costi unitari della fornitura riferita al triennio 2006/2008 da considerare individualmente ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno al singolo dipendente in relazione alle spettanze individuali rivenienti da accordi nazionali o aziendali, rilevabili dalle tabelle riportate nell'allegato n. 2, sono i seguenti:

Tab.	Categoria dipendenti	Costo unitario per il triennio 2006/2008
A	Coordinatore di esercizio	€ 583,17
	Addetto all'esercizio	
B	Operatore di esercizio	€ 477,59
	Operatore qualificato della mobilità	
	Operatore della mobilità	
	Collaboratore d'esercizio	
C	Capo unità tecnica	€ 194,64
	Distributore di magazzino	
D	"Capo operatore"	€ 247,14
	Da "Operatore tecnico" a "Operatore generico"	

Tanto premesso, le parti in epigrafe

CONVENGONO CHE

Art. 1 - La premessa e gli allegati in essa richiamati hanno valore dichiaratamente pattizio e, come tali, costituiscono parte integrante del presente accordo;

Art. 2 - L'azienda corrisponderà a ciascun dipendente in servizio nel triennio 2006/2008 vincolato all'uso del vestiario uniforme, che lo accetterà a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria sul punto, il danno conseguente alla mancata fornitura del vestiario individualmente spettantegli in forza di accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) riferito al triennio 2006/2008.

Art. 3 - L'ammontare del danno da corrispondere individualmente a tutto il personale avente diritto per la mancata fornitura del vestiario relativo al triennio 2006/2008 sarà determinato sulla base dei costi unitari riportati nella tabella riportata nella premessa del presente accordo, cui andrà applicata l'aliquota di retrocessione in favore del singolo dipendente del 55%*. L'importo così determinato andrà poi ragguagliato al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel triennio considerato. Per quanto fatto conoscere dall'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Puglia con proprio parere del 23.3.2004, emesso a seguito di apposito interpello formulato dall'AMAT nell'anno 2003, gli importi attribuibili al

OH
KL
singolo dipendente saranno esclusi dal novero del reddito complessivo tassabile (cfr Comunicato aziendale n. 33 del 23.4.2004, emesso nell'ambito dell'applicazione del precedente accordo sottoscritto in data 24.6.2003). La partecipazione alla spesa per la fornitura del vestiario individuale, prevista contrattualmente a carico del singolo dipendente in misura pari al 15%, se assunto prima del 21.3.1997, ed al 30%, se assunto successivamente a tale data, non troverà applicazione con riferimento al solo triennio 2006/2008 oggetto del presente accordo. Il concorso alla spesa secondo le misure percentuali indicate troverà, pertanto, piena ed incondizionata applicazione già con la fornitura che ha avuto inizio lo scorso 21.10.2008, da imputarsi al biennio 2009/2010 o alla maggiore durata prevista per specifici capi (note esplicative contenute nelle tabelle A, B, C e D, costituenti l'allegato n. 1) .

Art. 4 - La predisposizione che precede, di natura meramente preparatoria, non costituisce riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa risarcitoria e della misura effettiva del pregiudizio ove sussistente, atteso che l'erogabilità delle somme individuali riferite al triennio 2006/2008, convenzionalmente da determinarsi sulla base di quanto previsto al precedente articolo 3, è subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) dinanzi all'apposita Commissione di conciliazione presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro attraverso la fedele osservanza dello schema di transazione allegato (**All. 2**), con cui saranno definiti i reciproci diritti ed obblighi riferiti alla fornitura del vestiario riconducibile al triennio 2006/2008;

Art. 5 - Le somme di cui all'art. 3 saranno erogate in favore del personale beneficiario del vestiario uniforme entro il 28/FEBBRAIO 2009 a condizione, tuttavia, che l'accordo transattivo fra l'Amat ed il singolo dipendente, nei termini di cui al precedente art. 4, si perfezioni entro e non oltre il 15/FEBBRAIO 2009. Per gli agenti con i quali l'accordo transattivo dovesse formalizzarsi successivamente al 15/FEBBRAIO 2009, la erogazione delle somme convenute avverrà in uno con le competenze relative a quelle del mese successivo alla data della definizione transattivi;

Art. 6 - La sottoscrizione dello schema di transazione allegato copre il pregiudizio integralmente occasionato dalla mancata fornitura del vestiario

uniforme prevista da accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, con riferimento sia al biennio 2004/2005 sia al triennio 2006/2008 e comporta la dichiarazione liberatoria di ciascun dipendente interessato di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'AMAT, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e, in ogni caso, postula la rinuncia dello stesso a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura sul punto.

Art. 7 - La presente scrittura diverrà vincolante per l'azienda esclusivamente a seguito di deliberazione autorizzatoria assunta dal CdA dell'AMAT spa.

* Si precisa che il numero delle formate lavorabili e' assunto, convenzionalmente per tutti i lavoratori full-time, in n° 276 - Per i part-time detto numero e' riproporzionato in relazione al profilo orario ed alla distribuzione delle formate di postazione.

** La percentuale del 55% viene modificata nel 60 (sessanta) % -

L'azienda

[Signature]

le po. ss.
FAISA *[Signature]*
UIL *[Signature]*
FAISA *[Signature]*
UGL *[Signature]*
SMAI *[Signature]*
CGIL *[Signature]*

CISL *[Signature]*

Allegato 1

Tabella A: costo unitario del vestiario riferito al triennio 2006/2008 per gli addetti che rivestono i seguenti profili professionali:

- "COORDINATORI DI ESERCIZIO"
- "ADDETTO ALL'ESERCIZIO"

			Tabella A
N°	CAPO VESTIARIO	COSTO PER IL BIENNIO 2006/2007 (DA GARA 2008)	COSTO RAGGUAGLIATO AL TRIENNIO 2006/2008
1	Giacca invernale (1)	€ 54,20	
2	Giacca estiva (1)	€ 48,91	
3	Pantalone invernale (2)	€ 50,22	
4	Pantalone estivo (2)	€ 38,32	
5	Camicia invernale (2)	€ 25,84	
6	Camicia estiva (2)	€ 30,42	
7	Fregio per camicia estiva (1)	€ 5,28	
8	Cravatta (4)	€ 13,20	
9	Maglia di lana a "V" (1)	€ 13,34	
10	Maglia di lana a "V" s/maniche (1)	€ 12,55	
11	Berretto invernale ufficiali (1)	€ 17,85	
12	Berretto estivo ufficiale (1)	€ 17,71	
13	Cappotto di lana (1) (*)	€ 42,30	
14	Impermeabile (1) (**)	€ 18,64	
Costo totale		€ 388,78 (a)	€ 583,17 (b)=(a/2) x 3
(*): il costo del cappotto desunto dalla gara 2008 è di € 105,75. Stante la cadenza quinquennale della sua fornitura, l'incidenza per il biennio (2006/2007) è pari a: $(105,75/5) \times 2 = € 42,30$; (**): il costo dell'impermeabile desunto dalla gara 2008 è di € 46,60. Stante la cadenza quinquennale della sua fornitura, l'incidenza per il biennio (2006/2007) è pari a: $(46,60/5) \times 2 = € 18,64$; N.B.: poiché la fornitura del vestiario che ha avuto inizio in data 21.10.2008 sarà imputata al biennio 2009/2010, considerata la periodicità quinquennale della fornitura del cappotto e dell'impermeabile, quelli forniti nell'ottobre 2008 andranno a copertura del quinquennio 2009/2013.			

Tabella B: costo unitario del vestiario riferito al triennio 2006/2008 per gli addetti che rivestono i seguenti profili professionali:

- "OPERATORE DI ESERCIZIO"
- "OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'
- "OPERATORE DELLA MOBILITA' "
- "COLLABORATORE D'ESERCIZIO"

Tabella B

N°	CAPO VESTIARIO	COSTO PER IL BIENNIO 2006/2007 (DA GARA 2008)	COSTO RAGGUAGLIATO AL TRIENNIO 2006/2008
1	Giacca invernale (1)	€ 54,20	
2	Giacca estiva (1)	€ 48,91	
3	Pantalone invernale (2)	€ 50,22	
4	Pantalone estivo (2)	€ 38,32	
5	Camicia invernale (2)	€ 25,84	
6	Camicia estiva (2)	€ 30,42	
7	Fregio per camicia estiva (1)	€ 5,28	
8	Cravatta (4)	€ 13,20	
9	Maglia di lana a "V" (1)	€ 13,34	
10	Maglia di lana a "V" s/maniche (1)	€ 12,55	
11	Berretto tipo baseball (2)	€ 10,56	
	Costo totale della fornitura 2006/2007	€ 302,84 (a)	€ 454,26 (b)=(a/2) x 3
	Incidenza del giaccone in gore-tex per l'anno 2008 (*)	////////	€ 23,33 (c)
	Costo totale ragguagliato al triennio 2006/2008		€ 477,59 (b) + (c)
(*) l'incidenza del costo del giaccone in gore - tex (da fornirsi con cadenza quadriennale) va considerata per il solo 2008 in quanto quello fornito nel 2005 copre il quadriennio 2004/2007. Considerato che il costo del giaccone nell'ultima fornitura 2004/2005 è risultato pari ad € 93,33, l'incidenza per il solo 2008 è pari a: € 93,33 / 4 = € 23,33. N. B.: entro il prossimo 30.4.2009 dovrà essere effettuata la fornitura del giaccone in gore - tex, a copertura del quadriennio 2009/2012.			

Tabella C: costo unitario del vestiario riferito al triennio 2006/2008 per gli addetti che rivestono il profilo professionale di "CAPO UNITA' TECNICA" e per quelli che svolgono mansioni di "DISTRIBUTORE DI MAGAZZINO"

Tabella C

N°	CAPO VESTIARIO	COSTO PER IL BIENNIO 2006/2007 (DA GARA 2008)	COSTO RAGGUAGLIATO AL TRIENNIO 2006/2008
1	Camice invernale (4)	€ 54,00	
2	Camice estivo (4)	€ 38,00	
3	Maglia di lana invernale (2)	€ 22,00	
4	Maglia estiva (4)	€ 5,20	
5	Berretto baseball (2)	€ 10,56	
	Costo Totale	€ 129,76 (a)	€ 194,64 (b)=(a/2) x 3

Tabella D: costo unitario del vestiario riferito al triennio 2006/2008 per gli addetti che rivestono i seguenti profili professionali:

- "CAPO OPERATORE"
- da "OPERATORE TECNICO" a "OPERATORE GENERICO"

Tabella D

N°	CAPO VESTIARIO	COSTO PER IL BIENNIO 2006/2007 (DA GARA 2008)	COSTO RAGGUAGLIATO AL TRIENNIO 2006/2008
1	Tuta invernale (4)	€ 80,00	
2	Tuta estiva (2)	€ 30,00	
3	Pantalone con pettorina (2)	€ 17,00	
4	Maglia di lana invernale (2)	€ 22,00	
5	Maglia estiva (4)	€ 5,20	
6	Berretto baseball (2)	€ 10,56	
	Costo Totale	€ 164,76 (a)	€ 247,14 (b)=(a/2) x 3